



COMUNE DI CASALGRANDE

(Provincia di Reggio Emilia)

Allegato A

ATTO DI ACCORDO

(ai sensi dell'articolo 11 della legge 07.08.1990 n 241)

a valere tra

il **Comune di Casalgrande**, con sede in Casalgrande (RE) alla piazza Martiri della Libertà 1, codice fiscale 00284720356, agente in persona del Sindaco Andrea Rossi, nato a Scandiano (RE) il 09.10.1976, del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata dr.arch. Giuliano Barbieri, nato a Sassuolo (Mo) il 01.07.1968, tutti elettivamente domiciliati per le cariche rispettivamente rivestite presso la sede del Comune, che sottoscrivono il presente atto in virtù di deliberazione n. _____ del _____ adottata dal Consiglio Comunale di Casalgrande, conservata agli atti del Comune, nel seguito indicato anche come "Comune"

e

la società **"Tosi Giuseppe & C. s.n.c."**, con sede in Casalgrande (RE) località Dinazzano alla via Statale 467 n 99, codice fiscale 00503380354, agente in persona del legale rappresentante Raffaello Tosi nato a Castellarano (RE) il 26.07.1955 e residente in Castellarano (RE) alla via Radici in Piano 104, codice fiscale TSORFL55L26C141Z, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in virtù dei poteri conferitigli per legge e dallo Statuto della società, nel seguito del presente atto indicata anche, per brevità, come "Tosi"

e

il **Sig.re Raffaello Tosi**, nato a Castellarano (RE) il 26.07.1955 e residente in Castellarano (RE) alla via Radici in Piano 104, codice fiscale TSORFL55L26C141Z e la **Sig.ra Irma Ondolfi**, nata a Castellarano (RE) il 12.03.1928 e residente in Castellarano (RE) alla via Radici in Piano 104, codice fiscale NDLRMI28C52C141A, nel seguito del presente atto indicati anche, per brevità, come "Tosi-Ondolfi"

Premesso:

- a) che con atto rogato in data 08.04.2004 al n.85818/4644 Rep. a ministero dr Giuseppe Vino, Notaio in Casalgrande, Tosi Ondolfi, in qualità di unici soci della "Tosi Giuseppe & C. Snc" hanno sottoscritto con il Comune atto di accordo ai sensi dell'art.11 della legge 07.08.1990 n.241 e smi in riferimento alla deliberazione di consiglio comunale n.42 del 22/03/2004, atto da intendersi qui per integralmente richiamato;
- b) che la condizione, di cui all'art.5 dell'atto sottoscritto citato al punto a), si è verificata essendo stata rilasciata a Tosi l'autorizzazione di cui al comma 5a) del medesimo art.5;
- c) che, in periodo successivo alla stipulazione dell'Accordo di cui al sopraesteso punto a), Tosi ha esperito verifiche su scala territoriale ampia al fine di individuare un'area o comunque una struttura che consentisse la delocalizzazione della attività di autodemolizione e trattamento e recupero di rifiuti speciali derivanti dalla medesima, attività da esso Tosi gestita nello stabilimento produttivo sito in Casalgrande (RE) località Dinazzano alla via Statale 467 n 99 censito al Catasto Fabbricati al foglio 29 mappale 295 subalterno 1, categoria D/7, rendita euro 6.713,94 ed al Catasto Terreni al foglio 29 mappale 295, ente urbano, are 49,58;
- d) che Tosi ha riferito al Comune di come le verifiche di cui al sopraesteso punto c) abbiano dato, ad oggi, esito negativo, non essendo stato possibile reperire sul territorio del Comune di Casalgrande un'area o comunque una struttura che, per destinazione urbanistica, superficie e ubicazione, sia idonea a consentire la delocalizzazione della attività imprenditoriale svolta da Tosi in un contesto che consenta di mantenere integre le caratteristiche aziendali, i livelli occupazionali e l'avviamento;
- e) che con atto rogato in data 09/02/2011 al Rep.n.17915 Rac.n.6874 a ministero dr Dr. Antonio Nicolini Notaio in Sassuolo, i Sigg. Tosi Raffaello, Ondolfi Irma, Pelloni Andrea, Pelloni Elisabetta e Pelloni Urianna nel nome e per conto ed in legale rappresentanza della società "Tosi Giuseppe & C. SNC hanno sottoscritto con il Comune atto di accordo ai sensi dell'art.11

della legge 07/08/1990 n.241 e smi in riferimento alla deliberazione di consiglio comunale n.65 del 06/09/2010 (quale proroga degli effetti della deliberazione n.42 del 22/03/2004), atto da intendersi qui per integralmente richiamato;

- f) che Tosi, approssimandosi la scadenza del termine del 31/12/2014 di cui alla deliberazione di consiglio comunale n.65 del 06/09/2011 e verificata l'attuale insussistenza, nell'ambito della vigente pianificazione urbanistica del Comune di Casalgrande, di una idonea soluzione per la delocalizzazione, nonché la conseguente prospettiva di una imminente, necessaria cessazione della propria attività imprenditoriale, ha formulato al Comune richiesta di proroga del termine fissato al 31/12/2014 di cui sopra, al fine di consentire, anche attraverso l'esercizio della potestà di pianificazione territoriale e urbanistica da parte del Comune, l'individuazione di un'area idonea al trasferimento della predetta attività;
- g) che il Comune ha verificato l'effettiva sussistenza delle difficoltà evidenziate da Tosi nell'individuare, all'interno del vigente strumento di pianificazione urbanistica, soluzioni praticabili e soddisfacenti per attuare la delocalizzazione della attività di cui al sopraesteso punto c);
- h) che il Comune conferma e ribadisce la sussistenza di rilevante interesse pubblico, dal punto di vista urbanistico e della riqualificazione paesistico-ambientale;
- i) che, per contro, la constatata carenza delle possibilità offerte dal vigente strumento di pianificazione urbanistica per una delocalizzazione della attività svolta da Tosi che sia realisticamente praticabile in termini di compatibilità economica e aziendale, evidenzia un momento di criticità nel percorso procedimentale delineato con l'Accordo di cui al sopraesteso punto f);
- j) che il predetto Accordo evidenziava come le paventate conseguenze delle scelte di pianificazione urbanistica e territoriale sulla possibilità di operare in modo remunerativo per una realtà imprenditoriale da tempo radicata sul territorio destassero preoccupazione nella Amministrazione, sia in relazione alla sorte dei posti di lavoro sia in relazione alla avvertita esigenza di mantenere su un piano di correttezza e, per quanto possibile, di condivisione la gestione delle pubbliche potestà e il perseguimento del pubblico interesse;
- k) che il medesimo Accordo evidenziava come il Comune reputasse di rilevante pubblico interesse, obiettivo prioritario della propria azione amministrativa, l'individuazione di azioni e iniziative

tendenti a temperare sia il pubblico interesse alla riqualificazione urbanistica e paesistico ambientale della zona ove attualmente insiste l'azienda gestita da Tosi, sia il pubblico interesse al mantenimento dei livelli occupazionali attualmente esistenti, sia il pubblico interesse a che le modifiche alle scelte imprenditoriali imposte da superiori finalità pubblicistiche fruiscono di percorsi gradualmente, non traumatici e compatibili con l'esigenza di assicurare la vitalità e la continuità del tessuto imprenditoriale;

- l) che quanto evidenziato al sopraesteso punto f) si pone in termini non lineari rispetto agli obiettivi e al pubblico interesse evidenziati ai sopraestesi punti i) e j), obiettivi e pubblico interesse tuttora sussistenti e che trovano presupposto logico nella individuazione, a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, di aree atte a ricevere la delocalizzazione della attività svolta da Tosi, garantendone la continuità;
- m) che il Comune ha in corso delle iniziative preliminari alla elaborazione del Piano Strutturale Comunale PSC e del Regolamento Urbanistico ed Edilizio RUE , ai sensi della legge regionale 20/2000 e smi, strumenti di pianificazione generale, deputati a delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo nonché di tutela della integrità fisica ed ambientale del territorio, nell'ambito della definizione dei quali sarà possibile individuare idonea allocazione per la delocalizzazione della attività svolta da Tosi;
- n) che la individuazione di cui al sopraesteso punto l) è opportuno sia subordinata alla verifica in ordine alla possibilità di stipulazione, tra il Comune e Tosi, di atto di accordo ai sensi dell'art.18 della legge regionale 24.03.2000 n.20 e smi che consenta di assumere, negli atti di pianificazione, scelte condivise in ordine alla ubicazione dell'area di delocalizzazione e contestualmente, definisca precisi impegni da parte di Tosi, tra il resto in ordine ai tempi e alle modalità del trasferimento, alla tutela dei livelli occupazionali, all'assetto strutturale e distributivo che dovrà essere impresso all'insediamento;
- o) che Tosi ha dichiarato la propria disponibilità sia alla reiterazione degli impegni già assunti con l'Accordo di cui al sopraesteso punto a), sia alla attivazione del percorso di verifica di cui al sopraesteso punto m);
- p) che il Comune, valutata la richiesta di Tosi e di Tosi-Ondolfi alla luce delle considerazioni di cui ai sopraestesi punti da f) a n), delle vigenti disposizioni, della concreta situazione dei luoghi, dell'effettiva incidenza sull'assetto urbanistico e ambientale dell'ipotizzato

trasferimento della attività, dell'assenza di negative ricadute dell'operazione sui livelli occupazionali, reputa possibile la conclusione con Tosi e Tosi-Ondolfi, ai sensi dell'art.11 della legge 7.8.1990 n.241 e smi, di accordo a carattere convenzionale nei termini tutti di cui al presente atto;

- q) che l'accordo a carattere convenzionale di cui al sopraesteso punto o) deve essere regolato da atto idoneo a costituire vincoli a carattere reale sulla proprietà Tosi-Ondolfi di cui al sopraesteso punto c) e a determinare limitazioni alle possibili destinazioni d'uso degli immobili insistenti sulla proprietà medesima;
- r) che è pertanto intenzione del Comune, di Tosi e di Tosi-Ondolfi disciplinare con il presente atto le condizioni tutte dell'accordo di cui al sopraesteso punto o), con particolare riguardo alla disciplina dei vincoli a carattere reale posti sugli immobili attualmente in proprietà Tosi-Ondolfi di cui al sopraesteso punto c) e delle conseguenze poste a carico dei proprietari e della utilizzatrice degli immobili medesimi in ipotesi di inadempimento alle pattuizioni del presente accordo convenzionale;

**TANTO PREMESSO, TRA IL COMUNE, TOSI E TOSI-ONDOLFI, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 07.08.1990 N 241 SMI,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

Articolo 1 - Conferma delle premesse.

Le premesse formano parte integrante, sostanziale e costitutiva del presente atto, evidenziando le stesse, anche ai sensi dell'art.1362 c.c., la comune intenzione delle parti nella stipulazione della presente convenzione.

Articolo 2 - Obbligo di cessazione della attività di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti. Rinuncia all'utilizzo per determinate destinazioni d'uso.

- 2a) Tosi e, in qualità di proprietari degli immobili, Tosi-Ondolfi si obbligano nei confronti del Comune, per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, con la sottoscrizione del presente atto convenzionale, a cessare, entro il termine di cui al successivo punto 2c), ogni e qualsiasi attività di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti, e comunque ogni e qualsiasi attività in contrasto con gli usi ammessi e gli usi compatibili previsti dalle disposizioni di cui agli artt. 92 e 128 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Casalgrande, all'interno degli immobili di cui al

punto c) della premessa del presente atto, rinunciando altresì, per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, con la sottoscrizione del presente atto convenzionale, ad utilizzare i medesimi immobili, nel periodo successivo a detta cessazione, per qualsiasi attività di smaltimento, trattamento e recupero rifiuti o comunque per ogni e qualsiasi attività in contrasto con gli usi ammessi e gli usi compatibili previsti dalle disposizioni di cui agli artt.92 e 128 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Casalgrande o dalle disposizioni degli strumenti urbanistici tempo per tempo vigenti. Sono fatti salvi gli effetti di future variazioni degli strumenti urbanistici che dovessero modificare gli usi ammessi e gli usi compatibili per gli immobili di cui al punto c) della premessa del presente atto, ferma restando la necessità di espressi provvedimenti di autorizzazione da parte delle competenti autorità in relazione all'insediamento di ogni diverso uso.

2b) Tosi e Tosi-Ondolfi si obbligano nei confronti del Comune, per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, con la sottoscrizione del presente atto convenzionale, alla completa ed integrale rimozione, entro il termine di cui al successivo punto 2c), della totalità dei veicoli inutilizzabili e comunque dei rifiuti di qualsivoglia tipologia presenti sugli immobili di cui al punto c) della premessa del presente atto. Tosi e Tosi Ondolfi si obbligano altresì a smaltire detti veicoli inutilizzabili e rifiuti in siti autorizzati e comunque in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, eseguendo, ove necessario, una integrale bonifica dell'area da ogni materiale qualificabile come rifiuto speciale pericoloso o speciale non pericoloso che fosse eventualmente presente in loco, il tutto con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 05.02.1997 n.22 in materia di smaltimento di rifiuti.

2c) La cessazione di cui al sopraesteso punto 2a) e la rimozione di cui al sopraesteso punto 2b) dovranno avvenire entro il 31/12/2017 (trentuno dicembre duemiladiciasette).

2d) Per effetto di quanto previsto al sopraesteso punto 2a) gli immobili di cui al punto c) della premessa del presente atto saranno gravati di perpetuo vincolo, avente carattere reale, di inutilizzabilità per l'esercizio di attività di smaltimento, trattamento e recupero dei rifiuti e comunque per l'esercizio di ogni e qualsiasi attività in contrasto con gli usi ammessi e gli usi compatibili previsti dalle disposizioni di cui agli artt.92 e 128 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Casalgrande, non essendo consentito né assentibile alcun utilizzo degli immobili stessi per lo svolgimento della attività oggetto di rinuncia di cui al medesimo punto 2a). Sono

fatti salvi gli effetti di future variazioni degli strumenti urbanistici che dovessero modificare gli usi ammessi e gli usi compatibili per gli immobili di cui al punto c) della premessa del presente atto, ferma restando la necessità di espressi provvedimenti di autorizzazione da parte delle competenti autorità in relazione all'insediamento di ogni diverso uso.

- 2e) Tosi e Tosi-Ondolfi avranno facoltà, sino alla scadenza del termine previsto al sopraesteso punto 2c), di utilizzare gli immobili di cui al punto c) della premessa del presente atto per lo svolgimento, tra il resto, di attività di trattamento, smaltimento e recupero di rifiuti, se ed in quanto la stessa venga autorizzata dalla Autorità amministrativa competente e in ogni caso in conformità alle prescrizioni e disposizioni della autorizzazione medesima.
- 2f) Le obbligazioni, la rinuncia e la inutilizzabilità per l'esercizio di specifiche attività produttive disciplinate ai punti da 2a) a 2e) del presente art.2 saranno efficaci a far data dal verificarsi della condizione sospensiva di cui al successivo art.5.

Articolo 3 - Obbligo di mantenimento della occupazione.

- 3a) Tosi si impegna nei confronti del Comune a non procedere, sino al 31/12/2017 (trentuno dicembre duemiladiciasette), a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei confronti del personale dipendente attualmente occupato presso lo stabilimento di cui al punto c) della premessa del presente atto, essendosi creati con il presente atto i presupposti per la prosecuzione della attività produttiva sino alla data sopra indicata.
- 3b) Tosi avrà facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti di cui al punto 3a), durante il periodo di cui al medesimo punto 3a), soltanto nel caso in cui questi abbiano posto in essere fatti qualificabili come giusta causa ai sensi dell'art.2119 c.c. ovvero come giustificato motivo soggettivo ai sensi dell'art.3 della legge n.604/66. La rinuncia di cui al presente punto 3b) cesserà la propria efficacia decorso il termine del 31/12/2017 (trentuno dicembre duemiladiciasette).
- 3c) Tosi dichiara, per sé e per i propri aventi causa, obbligandosi in tal senso nei confronti del Comune, che, in occasione della cessazione della attività produttiva di cui al punto 2a) dell'articolo 2, ove non si siano determinati i presupposti per la delocalizzazione della attività, darà inizio alle procedure necessarie per consentire una diversa collocazione del proprio personale dipendente ovvero, laddove detta collocazione non si rivelasse possibile, per incentivare l'esodo volontario dei dipendenti attraverso forme di gratificazione economica.

3d) Le parti dichiarano che la presente convenzione, per quanto attiene le obbligazioni assunte da Tosi ai sopraestesi punti 3a) e 3c), ha natura di contratto a favore di terzo ai sensi degli articoli 1411 e ss. c.c., avendo il Comune interesse, in relazione a quanto evidenziato ai punti n) e o) della premessa, a detta stipulazione.

Conseguentemente, per effetto di quanto previsto dall'art. 1411 comma 2 c.c., i lavoratori di cui al sopraesteso punto 3a) acquistano, con la stipulazione della presente convenzione, i diritti di cui ai sopraestesi punti 3a) e 3c).

Articolo 4 - Parere di compatibilità urbanistica.

4a) Il Comune, in considerazione sia di quanto evidenziato ai punti da f) ad n) della premessa del presente atto sia del contenuto delle obbligazioni assunte da Tosi e da Tosi-Ondolfi di cui ai sopraestesi artt.2 e 3, ritiene compatibile con la propria pianificazione urbanistica e territoriale il rilascio a Tosi, per periodo di tempo determinato e comunque per periodo che non superi la data del 31/12/2017 (trentuno dicembre duemiladiciasette) di autorizzazione al mantenimento di impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi (veicoli inutilizzabili - CER 160104*) per un numero di veicoli presenti sull'area dello stabilimento, in attesa di demolizione e in attesa di essere sottoposti a pressatura, complessivamente non superiore a 100 (cento) unità, in conformità alla autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia di cui Tosi è attualmente titolare.

4b) Il Comune si impegna a formalizzare il proprio parere positivo, espresso nei termini di cui al punto 4a) del presente art.4, in sede di Conferenza dei Servizi e dei Rifiuti e comunque nei confronti della Provincia di Reggio Emilia nell'ambito del procedimento istruttorio inerente il rinnovo della autorizzazione per l'esercizio della attività di cui al medesimo art. 4.

Articolo 5 - Condizione sospensiva.

5a) L'efficacia delle obbligazioni, della rinuncia e della inutilizzabilità per l'esercizio di attività di smaltimento, trattamento e recupero dei rifiuti di cui al sopraesteso art.2 nonché l'efficacia dell'obbligo di mantenimento della occupazione di cui al sopraesteso articolo 3 sono sospensivamente condizionate all'effettivo rinnovo in favore di Tosi della autorizzazione al mantenimento di impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi (veicoli inutilizzabili - CER 160104*) per periodo successivo al 31.12.2005.

5b) Rimane inteso che la condizione di cui al punto 5a) si intenderà realizzata con il mero rilascio

della autorizzazione, rimanendo di esclusiva pertinenza di Tosi la predisposizione di ogni atto successivo e di tutte le attività necessarie per l'effettivo svolgimento della attività assentita con il provvedimento di autorizzazione predetto.

Articolo 6 - Impegno inerente la definizione di accordo ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 24.03.2000 n 20.

- 6a) Tosi e Tosi-Ondolfi si impegnano, per sé e per i propri aventi causa, a presentare al Comune, anteriormente alla adozione del primo Piano Strutturale Comunale PSC del Comune di Casalgrande, ovvero entro e non oltre il termine di giorni 120 (centoventi giorni) dalla data di pubblicazione della deliberazione di adozione del medesimo PSC, proposta, ai sensi dell'art.10 della legge 07.08.1990 n.241 e smi, che consenta la attivazione del procedimento di cui al punto m) della sopraestesa premessa, volto a verificare la sussistenza dei presupposti per la stipulazione di atto di accordo ai sensi dell'art.18 della legge regionale 24.03.2000 n.20 e smi che, tra il resto, individui in modo condiviso un'area per la delocalizzazione dello stabilimento di cui al punto c) della sopraestesa premessa e definisca il contenuto degli obblighi da assumersi da parte di Tosi in ordine ai tempi ed alle modalità del trasferimento, alla tutela dei livelli occupazionali, all'assetto strutturale e distributivo che dovrà essere impresso all'insediamento.
- 6b) Ricevuta la proposta, il Comune predisporrà un calendario di incontri, ai sensi del comma 1 bis dell'art.11 della legge n.241/90 e smi al fine di verificare la sussistenza o meno dei presupposti per la definizione di Accordo ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.20/2000 e smi in relazione all'oggetto di cui al sopraesteso punto 6a).
- 6c) La mancata presentazione della proposta di cui al sopraesteso punto 6a) evidenzierà il venir meno, per Tosi, dell'interesse alla delocalizzazione della attività di cui al sopraesteso punto 2a), circostanza della quale il Comune prenderà atto nell'esercizio della propria potestà di pianificazione urbanistica e territoriale.

Articolo 7 - Conseguenze dell'inadempimento.

Laddove Tosi o Tosi-Ondolfi o i loro aventi causa, verificatasi la condizione sospensiva di cui all'art.5, non adempiano alle obbligazioni assunte all'art.2, il Comune avrà facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria competente per ottenere l'accertamento dell'inadempimento, la condanna dell'inadempiente a cessare le attività in contrasto con quanto previsto dal medesimo art.2 negli

immobili di cui al punto c) della premessa del presente atto, la condanna alla esecuzione delle opere previste al medesimo art.2 e al risarcimento del danno, fermo restando quanto previsto al successivo art.11.

Articolo 8 - Oneri di inserimento di clausole.

All'atto del primo trasferimento, ad opera di Tosi-Ondolfi o di Tosi, della proprietà o comunque della facoltà di utilizzo degli immobili di cui al punto c) della premessa o di parte di essi ovvero dell'azienda insediata all'interno degli stessi, nonché nei successivi atti di trasferimento degli immobili o dell'azienda medesimi, dovranno essere inserite clausole, da riportare nella nota di trascrizione laddove l'atto vi sia soggetto, nelle quali l'acquirente, per sé e i suoi aventi causa, dichiarerà di ben conoscere ed accettare la presente convenzione e si impegnerà a rispettarla e ad eseguirla in ogni sua parte.

Una volta che siano state adempiute da parte di Tosi e di Tosi-Ondolfi o dei loro aventi causa le obbligazioni inerenti la cessazione della attività di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti nonché l'effettuazione della attività di bonifica di cui ai punti 2a) e 2b) dell'art.2, l'onere di inserimento di cui al presente articolo 8 sarà limitato ai vincoli di inutilizzabilità di cui ai punti 2a) e 2d) dell'art.2.

Articolo 9 - Successione nei rapporti giuridici.

In forza del trasferimento anche parziale della proprietà o della facoltà di utilizzo degli immobili o dell'azienda di cui al sopraesteso art.8, gli acquirenti e, successivamente, i loro aventi causa, subentreranno nella posizione giuridica di Tosi e di Tosi-Ondolfi relativamente ai diritti, oneri e obblighi nascenti dalla presente convenzione.

Articolo 10 - Onere di comunicazione.

Il trasferimento totale o parziale della proprietà o della facoltà di utilizzo degli immobili o dell'azienda di cui al sopraesteso articolo 8 dovrà essere comunicato da Tosi, da Tosi-Ondolfi e dai terzi al Comune mediante trasmissione di copia dei relativi contratti a mezzo di lettera raccomandata entro giorni 30 dalla data di stipulazione dei contratti medesimi. L'obbligo di cui al presente art.10 verrà meno una volta che siano state eseguite da parte di Tosi e di Tosi-Ondolfi o dei loro aventi causa le obbligazioni inerenti la cessazione della attività di smaltimento, trattamento e recupero rifiuti nonché di bonifica di cui ai punti 2a) e 2b) dell'art.2.

Articolo 11 - Clausola penale.

In ipotesi di inadempimento da parte di Tosi o di Tosi-Ondolfi o dei loro aventi causa degli obblighi di cessazione della attività di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti nonché degli obblighi di bonifica posti a loro carico dall'art.2 della presente convenzione, Tosi e Tosi-Ondolfi dovranno pagare al Comune, in solido tra loro, a titolo di penale ai sensi dell'articolo 1382 c.c., una somma pari ad Euro 80.000,00 (Euro Ottantamila/00). E' fatto salvo il diritto del Comune di ottenere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno, oltre che l'adempimento delle obbligazioni in conformità a quanto previsto al sopraesteso art.7.

Articolo 12 - Garanzia.

- 12a) A garanzia dell'adempimento degli obblighi e prescrizioni derivanti dalla presente convenzione, Tosi si impegna a prestare fideiussione bancaria o assicurativa in favore del Comune (fino al 31/12/2017 (trentuno dicembre duemiladiciasette). 31/12/2017), stipulata con primario Istituto o compagnia, per una somma pari a Euro 80.000,00 (Euro Ottantamila/00) .
- 12b) Nel contratto fidejussorio dovrà essere escluso il beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui al II° comma dell'articolo 1941 c.c. e l'istituto fidejussore dovrà impegnarsi a soddisfare l'obbligazione assunta a semplice richiesta del Comune (fideiussione incondizionata a prima richiesta).
- 12c) Nel contratto fidejussorio non dovrà essere apposto un termine finale in quanto la garanzia prestata verrà svincolata, con liberazione di Tosi da ogni obbligo relativo, al momento dell'effettivo adempimento delle obbligazioni di cessazione della attività di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti nonché degli obblighi di bonifica di cui ai punti 2a) e 2b) dell'art.2.
- 12d) La fideiussione dovrà essere consegnata da Tosi al Comune all'atto della sottoscrizione del presente atto convenzionale.

Articolo 13 - Registrazione, trascrizione e spese.

La presente convenzione sarà registrata e verrà trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Emilia integralmente nei suoi 14 articoli.

I compensi, le spese e gli oneri fiscali per la redazione del presente atto, la sua registrazione, trascrizione e conseguenti tutti sono a carico di Tosi e Tosi-Ondolfi in solido tra loro, i quali chiedono tutte le agevolazioni fiscali in materia.

Articolo 14 - Accettazione del Comune.

Il Comune dichiara di accettare quanto sopra, salva e riservata ogni facoltà di legge in ordine alla istruttoria dei procedimenti relativi all'adozione e approvazione dei provvedimenti di propria competenza.

Casalgrande, Letto Lì _____

Per il Comune di Casalgrande

Il Sindaco

(Andrea Rossi)

Il Responsabile del 2° Settore

(Arch. Giuliano Barbieri)

Per la Società "Tosi Giuseppe & C. s.n.c."

(Sig. Irma Ondolfi)

(Sig. Raffaello Tosi)